

PRESENTAZIONE

Per quanto mi riguarda mi sono regolarmente tenuto fuori da introduzioni, prefazioni o presentazioni di opere che talvolta mi è capitato, a vario titolo, di incontrare nel corso della mia lunga attività scientifica ed editoriale. Così come, in buona sostanza, mi sono tenuto alla larga dagli studi in onore e/o in memoria perché sovente finiscono per rappresentare un ammasso di cose disomogenee che nel loro complesso contraddicono l'idea stessa di *liber amicorum*. Anzi, verrebbe da dubitare sulle frequentazioni del povero festeggiato, spesso rosso dalla vergogna poiché coinvolto in un guazzabuglio di "calcinacci" tenuti insieme con lo spago: un prodotto senza storia e senza senso come frequentemente è testimoniato dallo stesso oblio nel quale finisce per cadere in virtù di un onesto e meritato contrappasso nei confronti di vane testimonianze di un consociativismo malinteso.

Il caso presente, tuttavia, mostra caratteri diversi per una serie di motivazioni, prima delle quali la chiamata di Vincenzo Pacillo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Modena. Decisione alla quale pure io partecipai facendo parte della maggioranza propiziata da Massimo Jasonni – allievo di Giuseppe Caputo –, allora titolare della Cattedra di Diritto canonico, che conosco bene fin dal tempo dei nostri studi presso l'*Alma Mater studiorum* – Università degli Studi di Bologna. E forse le mie frequentazioni col collega più giovane nel tempo si sono evolute anche perché si svolgevano, appunto, nell'ambito di questa vecchia conoscenza petroniana.

Pertanto, in occasione del primo bozzone del presente volume, che fa parte di una collana molto cara per noi dei *Seminari Mutinensi*, quando Vincenzo pudicamente ha ventilato l'ipotesi di una mia eventuale presentazione non mi sono sottratto recisamente come di consueto. Tuttavia, non ho potuto non fargli notare che,

se avessi dovuto procedere con un'analisi critica del suo lavoro avremmo finito per trovarci sulle sponde opposte del fiume, tenuto conto della mia siderale distanza dall'ermeneutica giuridica e da ciò che oggi casca sotto l'ombrello del c.d. neocostituzionalismo. Ma ciò non ha disarmato l'Autore che, per converso, ha ritenuto comunque gratificante un mio interessamento a prescindere dalle nostre differenti posizioni scientifico-culturali. Dacché, combinando queste diverse argomentazioni e considerando pure la sostanza del tema portante di questo lodevole contributo, ho ritenuto di poter provare a dire qualche parola, evitando peraltro un approccio critico e senza la benché minima pretesa di stupire l'incauto lettore.

È ben noto che l'ordinamento statuale, pur avendo radici nell'etica e perseguendo pure un (qualche) ideale di giustizia, si fonda su norme e principî che non possono essere contestati – al momento della loro applicazione – in nome di precetti religiosi. Ciò è fondamentale per mantenere l'ordine e la coerenza del sistema giuridico dello Stato di diritto, che si fonda sulla separazione tra diritto e morale: separazione che si riflette nella distinzione chiara tra le norme giuridiche, che regolano la convivenza civile, e i valori etici o religiosi, che possono influenzare le convinzioni personali degli individui. Da tale separazione origina l'idea di laicità, che propone lo Stato come “ordine pacificatore” diretto a garantire la coesistenza tra diverse visioni del mondo e sistemi di valori. E che può essere intesa nel senso che lo Stato debba rimanere neutrale rispetto alle varie *Weltanschauungen* e alle diverse confessioni religiose presenti nella società, non privilegiando né discriminando nessuna di esse e garantendo, nel contempo, la libertà di culto e di propaganda per ciascuna.

Si tratta di un principio che si esplica, nei diversi ordinamenti europei, con modalità differenti: se la Fran-

cia ha adottato un modello di laicità/separazione, fondato sull'assenza di accordi tra Stato e confessioni e sul divieto di sovvenzionare finanziariamente i culti, in Italia la sua struttura e le sue funzioni sono assai differenti. Esso, infatti, si radica – all'interno dell'ordinamento italiano – nell'articolo 19 della Costituzione, che tutela il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne il culto; il tutto nel più ampio contesto normativo che regola le interazioni tra Stato e confessioni religiose secondo lo schema della bilateralità (artt. 7 e 8 Cost.).

La laicità, inoltre, è strettamente legata al principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3, comma 1, della nostra Costituzione, implicando che ogni individuo, credente o non credente, abbia il diritto di non essere costretto a compiere atti di significato religioso, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 10 ottobre 1979. In un contesto del genere, le diverse convinzioni religiose sono considerate ugualmente irrilevanti (o ugualmente rilevanti) davanti alla legge. Con la conseguenza che, nel quadro del più ampio principio di libertà di coscienza, viene tutelato anche il diritto di cambiare la propria convinzione religiosa senza subire conseguenze negative, assicurando che ogni individuo possa esprimere liberamente la propria fede o la propria non-fede. Tutto ciò nel pieno rispetto e nella più ampia accettazione della diversità, senza però necessariamente implicare un trattamento identico per tutte le confessioni, come attesta il regime speciale accordato alla Chiesa Cattolica.

Il libro di Pacillo mostra nondimeno come il concetto in questione stia vivendo in Francia un cambiamento significativo. Tradizionalmente, la laicità francese si fondava sul principio di separazione netta, riassumibile nella formula "*L'État chez lui, l'Église chez elle*", che garantiva l'indipendenza reciproca tra sfera pubblica e orga-

nizzazioni religiose. Tuttavia, negli ultimi decenni, oltre si osserva la progressiva affermazione di un modello in cui essa convive con norme specifiche dirette a limitare l'espressione visibile della religiosità in spazi pubblici e contesti educativi, ad estendere il concetto di neutralità confessionale al mondo del lavoro e, più recentemente, attraverso la legge sul rafforzamento dei principi repubblicani, anche alle organizzazioni civili e alle associazioni.

La trasformazione in atto nell'ordinamento francese riflette una risposta alle sfide poste dalla globalizzazione, dall'individualizzazione e dalle tensioni sociali, con lo Stato che cerca di preservare la coesione nazionale e garantire la sicurezza. La laicità, in questa nuova concezione, non è più vista solo come un principio di separazione, ma anche come uno strumento di integrazione sociale, che mira a costruire un'identità collettiva basata sui valori repubblicani di libertà, uguaglianza e fraternità, nel contesto di una società pluralista e in rapida evoluzione. Il che pone la Francia di fronte a sfide complesse, tra la tutela delle libertà individuali, in particolare quella religiosa, e la necessità di mantenere l'ordine pubblico e promuovere l'integrazione sociale.

D'altro canto, dopo il disastro delle *Twin Towers* è accaduto che anche negli USA, decisamente società democratica per antonomasia, invocando ragioni di sicurezza siano state limitate e/o compresse sensibilmente alcune libertà (vedi il settore delle comunicazioni e della *privacy* in generale) in un modo che prima sarebbe stato addirittura impensabile, eppure non si sono sentite straordinarie scosse telluriche. Ed è appena il caso di ricordare il braccio di ferro in corso in questi giorni fra le grandi imprese digitali e le Istituzioni europee, che col *Digital Service Act* (DSA) e il *Digital Market Act* (DMA) hanno implementato la disciplina di un mercato per larghi tratti lasciato in precedenza allo "stato bra-

do". Disciplina giustificata in relazione all'impatto non solo economico ma soprattutto sociale delle nuove tecnologie, che influiscono profondamente sullo stile di vita della società vigente, specialmente per i loro effetti stranianti soprattutto nei confronti dei *Millennials* e delle generazioni successive Y e Z.

Allo stesso modo, non è illogico pensare che gli effetti dei grandi flussi migratori di cui siamo inerti spettatori possano introdurre problematiche le quali metteranno a dura prova vecchie tutele e diritti tradizionali fioriti in società decisamente più omogenee e meno aggredibili nella propria identità. Sicché, di fronte all'incombenza di tali tempeste, un ritorno alle *buone regole* di stampo tradizionale diventa fondamentale proprio per scongiurare una giurisprudenza creativa decisamente inadeguata alle prossime buone sorti della posta in gioco. La quale ultima, via via, viene a configurarsi come un paziente terminale che drammaticamente abbisogna di ancorarsi a *norme certe* e ad *applicazioni responsabili*: a rischio è la stessa identità culturale, politica e sociale della moderna società (civile?).

Come scrive Luigi Ferrajoli, «nell'età della globalizzazione, a causa dell'asimmetria tra il carattere globale dell'economia e il carattere ancora prevalentemente statale della politica e del diritto, i grandi poteri economici e finanziari si sono sottratti ai vincoli politici e giuridici imposti loro dalle funzioni pubbliche statali, sia di governo che di garanzia. Ne è seguita una sostanziale impotenza della politica rispetto ai poteri del mercato, cui ha corrisposto una sua rinnovata potenza e prepotenza, in contrasto con il paradigma costituzionale, nei confronti delle persone e dei loro diritti». Per dirla con Raffaele Alberto Ventura, l'ulteriore crisi del sistema «non si rivel[erebbe] più soltanto come economica, politica o sociale, ma divent[erebbe] anche epistemologica. Ve[rrebbero] così messi in discussione i fondamenti,

gli ideali e i principi della società attraverso un processo [definibile] come “disruzione della ragione” che sancirebbe la fine di una società e del suo modello».

Questo, mi sembra, è l’orizzonte di senso nel quale occorre ragionare anche di laicità, nella ricerca di un delicato equilibrio tra l’imprescindibile difesa di una acquisizione fondamentale della modernità e i rischi di un cedimento dalle fondamenta delle democrazie liberali, che costituiscono pur sempre l’approdo finora più avanzato della nostra civiltà giuridica.

Aljs Vignudelli
Emerito di Diritto Costituzionale
nell’Università di Modena e Reggio-Emilia